



## IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;  
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;  
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;  
Visto lo statuto comunale;  
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  
Visto il regolamento comunale di contabilità;  
Visti i regolamenti relativi al sistema dei controlli interni;

Visto il decreto prot. n. 37611 del 04/03/2024 di conferimento alla sottoscritta dell'incarico di Dirigente della Direzione Welfare;

### **Richiamati:**

- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 111 del 22.12.2023 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione - Dup – Sezione Strategica 2023-2028, Sezione Operativa 2024-2026, con contestuale aggiornamento 2023;
- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 112 del 22.12.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2024-2026;
- La deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 19/01/2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2024/2026, il nuovo Funzionigramma, con contestuale aggiornamento del modello organizzativo, e della nuova dotazione organica;
- La deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 30/01/2024 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e organizzazione 2024 – 2026 – ai sensi dell'art. 6 del DL 80/2021 – Convertito con modificazione in legge n. 113/2021, comprensivo della sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza;
- La delibera di Giunta Comunale n. 59 del 07.03.2024 con la quale si è approvato l'aggiornamento del piano esecutivo di gestione (p.e.g.) 2024 / 2026 a seguito dell'integrazione e modifica del modello organizzativo dell'ente di cui alla d.g. 35 della 22/02/2024.

**Visto** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

### **Premesso:**

- che il servizio di assistenza domiciliare ai minori è un livello essenziale di prestazioni da assicurare coerentemente a quanto previsto dall'art. 22 della legge 328/2000;
- che, nello specifico, il servizio di assistenza domiciliare verso minori e famiglie concorre a sostenere le funzioni educative dei genitori verso i figli minori e rappresenta uno strumento di aiuto concreto lungo l'arco evolutivo della vita familiare;
- che gli interventi di assistenza domiciliare vengono attivati dai servizi sociali territoriali, in attuazione dei decreti emessi dalle Autorità Giudiziarie minorili (AGM), sia Tribunale per i Minorenni dell'Umbria sia Tribunale Ordinario;

### **Atteso:**

- che, con DD n. 2519 del 22/9/2022 veniva indetta una procedura negoziata previa pubblicazione di un avviso esplorativo di indagine di mercato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), D. Lgs. 50/2016 mediante RdO sul Me.PA, da aggiudicarsi con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 3, D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., finalizzata all'acquisizione del "Servizio di Assistenza Domiciliare ai minori";
- che, all'esito della predetta procedura, il servizio veniva affidato alla Soc. Cooperativa sociale A.C.T.L. per mesi 6 dall'1/1/2023 al 30/6/2023, giusta DD della sottoscritta n. 3676 del 23/12/2023 di aggiudicazione definitiva non efficace ed esecuzione d'urgenza;
- che con successiva DD n. 211 del 20/01/2023 veniva dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione;
- che con DD n. 1640 del 7/6/2023 veniva esercitata l'opzione di rinnovo per un uguale periodo di mesi 6 e, pertanto, per il periodo 1/7/2023 – 31/12/2023;

#### **Accertato:**

- che il servizio, con scadenza al 31 dicembre 2023, prevedeva, quale modalità operativa di attuazione, quella basata su interventi di tipo duale, ovvero un rapporto domiciliare tra un minore ed un educatore;
- che in prossimità della scadenza di cui al precedente capoverso, trattandosi di un servizio essenziale da garantire ai minori, si rendeva necessario predisporre un nuovo affidamento al costo complessivo di €. 53.969,20 (di cui €. 51.399,24 di imponibile ed €. 2.569,96 di IVA al 5%), con DD n. 3804 del 20/12/2023;
- che il servizio di Assistenza Domiciliare ai minori, veniva affidato direttamente alla Società Cooperativa A.C.T.L., come da DD da ultimo citata, per il periodo dal 1/01/2024 al 30/04/2024, al fine di consentire la continuità del progetto educativo;
- che la scelta dell'affidamento del predetto ricadeva sulla medesima società poiché nel prosieguo dell'attuazione dell'intervento veniva individuato un approccio innovativo e sperimentale attraverso la realizzazione di attività di gruppo e laboratori, finalizzato all'educazione della relazione e all'emancipazione del minore, in sostituzione del rapporto di tipo duale;

#### **Accertato, altresì:**

- che la Società Cooperativa A.C.T.L., con nota prot. n. 17475 del 30/01/2024, comunicava all'Amministrazione scrivente le forti criticità riscontrate dalle Assistenti Sociali nell'attuare la modalità di piccolo gruppo, prevista nella citata DD n. 3804/2023, stante le necessità inderogabili del rispetto delle prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- che la maggior parte dei minori in carico al servizio in oggetto, presenta, a tutt'oggi, un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria con precise prescrizioni che permettono esclusivamente l'approccio duale;
- che pertanto, le Case Manager, nel ribadire l'inadeguatezza dell'approccio di gruppo, di fatto richiedevano l'effettuazione del servizio in modalità di tipo duale;

#### **Precisato:**

- che la Società Cooperativa A.C.T.L. provvedeva a fatturare con riferimento al mese di gennaio 2024, ft. n. 57/PA del 26/02/2024, n. 770,50 ore ad un costo unitario di € 23,36 oltre iva, per un totale complessivo di € 18.898,82;
- che allo stesso modo, la società Cooperativa A.C.T.L., con nota prot.n. 49713 del 21/03/2024, provvedeva a trasmettere il monte ore effettuato dal mese di febbraio al 21 marzo 2024;

- che il quantitativo delle ore effettuate, stante le risorse assegnate, risultava già superiore rispetto alla quantificazione iniziale, lasciando presumere l'insufficienza delle risorse fino alla scadenza del 30/04/2024, per le motivazioni precedentemente espresse, riguardo al maggior costo del sistema di tipo duale;
- che dal mese di marzo 2024 le risorse risultano insufficienti per soddisfare integralmente le esigenze dei minori;

**Verificata:**

- la necessità e l'urgenza di garantire la continuità del servizio di imminente scadenza, coerentemente a quanto previsto dall'art. 22 della legge 328/2000, mediante affidamento diretto del servizio denominato ASSISTENZA DOMICILIARE AI MINORI;

**Considerato:**

- che l'Amministrazione Comunale con il presente atto, intende assegnare ulteriori risorse ad integrazione dell'affidamento in scadenza al 30/04/2024, e al contempo dare continuità al servizio di Assistenza Domiciliare;
- che le risorse di cui al capoverso precedente risultano essere pari ad €. 147.000,00, di cui €. 140.000,00 di imponibile ed €. 7.000,00 di I.V.A. al 5%, che trovano copertura finanziaria nel seguente modo:
  - €. 51.030,80 al CAP. 742 CC 1170 P.F. U.1.03.02.99.000 – RIF. ACC. N. 3661/2023;
  - €. 95.969,20 al CAP. 500 CC 1170 P.F. U.1.03.02.15.009 – fondi comunali;

**Constatata** la manifesta difficoltà nella fattibilità della gestione di interventi di gruppo, e al fine di garantire la soddisfazione delle esigenze di tutti i minori coinvolti ed eventuali nuovi ingressi, si intende tornare alla metodologia di attuazione basata sul sistema duale, in quanto maggiormente rispondente alla differenziazione dei progetti personalizzati adeguati al rispetto dell'autonomia personale dei minori, ed al mantenimento delle prescrizioni date dall'Autorità Giudiziaria;

**Ritenuto altresì** di poter procedere all'affidamento diretto del servizio fino ad esaurimento delle risorse, pari ad €. 147.000,00 con le seguenti caratteristiche, meglio specificate nell'allegato 1 al presente atto:

- modalità di esecuzione tramite sistema duale, attraverso l'attivazione di interventi socio-educativo-assistenziali attuati tramite un rapporto tra operatore e minore, differenziato in base agli obiettivi del progetto personalizzato (P.P.);
- servizio rivolto ai minori dai 6 fino al compimento del 18° anno (ed alle loro famiglie) per i quali dal P.P. si preveda la necessità di un supporto domiciliare finalizzato al perseguimento dell'autonomia personale e sociale degli stessi;
- impegno di trasmissione mensile del monte ore effettuato da parte della Società Cooperativa A.C.T.L., al fine di poter avere sempre una pronta visione dell'andamento del servizio;

**Valutato** il costo del servizio in €. 140.000,00 oltre IVA del 5% pari ad €. 7.000,00;

**Atteso:**

- che l'importo suddetto è da intendersi comprensivo di tutti i costi diretti e indiretti sostenuti dall'affidatario per lo svolgimento del servizio (quali a titolo meramente esemplificativo, i costi per lo spostamento necessario per il raggiungimento del luogo di svolgimento del servizio, per l'aggiornamento del personale, per lo svolgimento di riunioni di monitoraggio e coordinamento e di riunioni operativi con i referenti del Comune, nonché i costi di organizzazione di locali messi a disposizione dal soggetto affidatario stesso per lo svolgimento di attività a favore degli utenti);

- che sono compresi, altresì, tutti gli oneri e tutte le prestazioni previste e precisate nelle presenti condizioni di esecuzione del servizio, nessuna esclusa ed eccettuata;
- che il corrispettivo si intende fisso, invariabile ed indipendente da qualunque eventualità sopravvenuta o di cui il soggetto aggiudicatario non abbia tenuto conto. Il soggetto affidatario non avrà perciò ragione di pretendere sovrapprezzi ed indennità speciali di nessun genere per l'aumento dei costi o per costi non previsti;
- che con tale corrispettivo l'affidatario si intende compensato per qualsiasi onere derivante dalla fornitura di materiali e/o dall'acquisizione di tutti gli eventuali servizi strumentali allo svolgimento delle attività programmate per gli operatori impiegati nel servizio;
- che sono escluse revisioni dei prezzi durante tutto il periodo di durata del contratto;
- che tale corrispettivo è altresì comprensivo degli oneri della sicurezza a carico del soggetto affidatario;

**Verificata** l'opportunità di procedere all'affidamento diretto del servizio di "Assistenza domiciliare ai minori" alla Soc. A.C.T.L., con sede legale in Terni, Via Aleardo Aleardi n. 4 05100 Terni P.IVA IT00365330554, in deroga al principio di rotazione di cui all'art. 49 del D. Lgs. 36/2023, per i seguenti motivi:

- la società summenzionata sta svolgendo in modo accurato nelle qualità e quantità richieste, nonché in conformità alla documentazione di gara;
- la società suddetta, di esperienza pluriennale nell'ambito degli interventi a sostegno delle famiglie, può, comunque, garantire la continuità degli interventi già attivi a tutela del minore, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria per prevenire l'istituzionalizzazione;
- gli educatori della Cooperativa attraverso la conoscenza continuativa del minore, cercano di instaurare con lo stesso, un rapporto di fiducia e di comunicazione, tale da poter creare un progetto personalizzato, ad hoc, che possa permettere al minore di superare le proprie difficoltà;
- evitare che vengano meno i progressi emotivi e relazionali dei minori coinvolti raggiunti grazie ad un percorso strutturato sull'effettive esigenze e fragilità degli stessi, che il più delle volte solo l'educatore è in grado di conoscere;

**Precisato** che ogni modifica ed ogni eventuale nuova attivazione devono essere espressamente autorizzati dalla Direzione Welfare nella persona della sottoscritta Dirigente;

**Tenuto conto** che la Soc. Cooperativa A.C.T.L. è soggetto ad aliquota IVA pari al 5%;

**Accertato:**

- che il presente affidamento è identificato con il seguente codice C.U.P.: F45I24000000005;

**Di dare atto** che il C.I.G. sarà riportato nel primo atto utile successivo all'affidamento, viste le procedure di acquisizione dello stesso attraverso il nuovo sistema di e-procurement;

**Visto** l'art. 192 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000, il quale prevede che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

**Visto** il D.lgs. 81/2008 e, in particolare, l'art. 26 co. 6, in materia di rischi interferenziali;

**Visto** l'art. 17, comma 1, del D. Lgs 36/2023, comma 1, il quale prevede l'adozione di una preventiva decisione di contrarre, indicante gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

**Visto** l'art. 17, comma 2, del D. lgs 36/2023, il quale prevede che in caso di affidamento diretto l'atto di cui al punto precedente deve individuare l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alla ragione della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

**Visti** gli articoli 37 del D. Lgs. 33/2013 ed 1, co. 32, della Legge 190/2012, in materia di "Amministrazione trasparente";

**Visti** gli articoli 2, co. 3 e 17, co. 1 del D.P.R. 62/2013, Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché il "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Terni" approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 128 del 16/04/2014;

**Dato atto che:**

- non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della Legge 488/1999 aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di affidamento;
- l'importo massimo del presente affidamento è inferiore alla soglia comunitaria;

**Visto** l'art. 1, comma 450, della Legge 296/2006, che prevede l'obbligo di ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure, relativamente agli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00 e di importo inferiore alla soglia comunitaria;

**Preso atto** che nell'ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione è possibile ricorrere alla procedura denominata "trattativa privata" con un unico fornitore;

**Rilevato** che il presente affidamento rispetta i principi di cui al D. Lgs. 36/2023;

**Accertato** altresì che nel presente affidamento sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all'operatore economico, né è stato predisposto il Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI);

**Dato atto** che, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.lgs. 36/2023, il presente appalto non è stato suddiviso in lotti poiché la tipologia delle attività previste e le particolari caratteristiche dei beneficiari finali impongono una gestione unitaria caratterizzata da omogeneità e continuità quanto a metodologie e risorse umane dedicate;

**Acquisito** il DURC della Società Cooperativa A.C.T.L. che risulta regolare;

**Precisato** che la suddetta ditta, in quanto iscritta alla piattaforma MEPA, in fase di abilitazione al mercato elettronico della PA, ha rilasciato la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestanti i requisiti di ordine generale di cui al Capo II, Titolo IV, Parte V, del d.lgs. n. 36/2023;

**Ritenuto:**

- di dover ricorrere per l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto, alla procedura di "affidamento diretto", ai sensi 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023 mediante trattativa diretta con unico operatore sulla piattaforma MEPA;
- di procedere parimenti, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023, all'individuazione del Responsabile Unico del Procedimento nella persona della D.ssa Erminia Bonini, funzionario con Posizione di Elevata Qualificazione presso la Direzione Welfare; al fine di rendere più facilmente conoscibili i requisiti di professionalità, di seguito è riportato il *link* al *curriculum* pubblicato in Amministrazione Trasparente: [Amministrazione trasparente | Portale Istituzionale del Comune di Terni](#);

**Visto** l'allegato "Condizioni di esecuzione del servizio" elaborato dalla Direzione competente;

**Ritenuta** la suddetta documentazione meritevole di approvazione;

**Accertato** che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi dell'art. 9, co.1 del d.l. 78/2009, convertito in legge 102/2009;

**Verificato** il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, co. 8 del D. Lgs. 267/2000;

**Visto** il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011;

Per quanto sopra esposto,

#### **DECIDE**

- 1) Di dare atto che quanto specificato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di procedere all'affidamento diretto del servizio denominato ASSISTENZA DOMICILIARE AI MINORI mediante trattativa diretta sul MEPA con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs 36/2023, indicando come spesa massima l'importo di €. 147.000,00 (IVA AL 5% INCLUSA), di cui €. 140.000,00 di imponibile ed €. 7.000,00 di I.V.A. al 5%, alla Società Cooperativa A.C.T.L. con sede legale in Via Aleardo Aleardi n. 4 05100 Terni P.IVA IT00365330554;
- 3) Di dare atto che il C.I.G. sarà riportato nel primo atto utile successivo all'affidamento, viste le procedure di acquisizione dello stesso attraverso il nuovo sistema di e-procurement;
- 4) Di approvare l'allegato al presente atto, "Condizioni di esecuzione del servizio", parte integrante e sostanziale dello stesso;
- 5) Di dare atto che il servizio di ASSISTENZA DOMICILIARE AI MINORI affidato con il presente ha scadenza prevista nel mese di settembre c.a., stante il monte ore attuale, ma è condizionato ad eventuali nuove attivazioni e / o rinunce, comunque fino ad esaurimento delle risorse disponibili di cui al punto 2;
- 6) Di considerare il presente affidamento immediatamente esecutivo al fine di coprire le spese dei mesi di marzo e aprile, non rientrate nel precedente affidamento ed ha validità come specificato al precedente punto 5);

7) Di approvare in allegato al presente atto, quali parti sostanziali ed integranti dello stesso, i seguenti allegati:

- Allegato 1 – CONDIZIONI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO;
- Allegato 2 – PATTO DI INTEGRITA'

8) Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili;

Eserc. Finanz.	2024		
Cap./Art.	742	Descrizione	Utilizzo avanzo vincolato per prestazioni di servizi – int 03 – assistenza e servizi diversi, di supporto e formazione alla famiglia
Miss./Progr.	12/04	PdC finanz.	U.1.03.02.99.000 Spesa non ricorr.
Centro di costo	1170	Compet. Econ.	
CIG	Da acquisire	CUP	F45I24000000005
Creditore	Società Cooperativa A.C.T.L. con sede legale in Via Aleardo Aleardi n. 4 – 05100 Terni (TR), P.IVA IT00365330554		
Causale	AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SULLA PIATTAFORMA MEPA - ATTUAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AI MINORI		
Modalità finan.	Acc. 3661/2023	Finanz. da FPV	
Imp./Pren. n.	v. allegato	Importo	€. 51.030,80 Frazionabile in 12 NO

Eserc. Finanz.	2024		
Cap./Art.	500	Descrizione	Assistenza domiciliare ai minori – assistenza e servizi diversi, di supporto e formazione
Miss./Progr.	12/04	PdC finanz.	U.1.03.02.15.009 Spesa non ricorr.
Centro di costo	1170	Compet. Econ.	
CIG	Da acquisire	CUP	F45I24000000005
Creditore	Società Cooperativa A.C.T.L. con sede legale in Via Aleardo Aleardi n. 4 – 05100 Terni (TR), P.IVA IT00365330554		
Causale	AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SULLA PIATTAFORMA MEPA - ATTUAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AI MINORI		
Modalità finan.	Bilancio comunale	Finanz. da FPV	
Imp./Pren. n.	v. allegato	Importo	€. 95.969,20 Frazionabile in 12 NO

Eserc. Finanz.	2024		
Cap./Art.	500	Descrizione	Assistenza domiciliare ai minori – assistenza e servizi diversi, di supporto e formazione
Miss./Progr.	12/04	PdC finanz.	U.1.03.02.15.009 Spesa non ricorr.
Centro di costo	1170	Compet. Econ.	



CIG	Da acquisire		CUP	F45I24000000005
Creditore	ANAC			
Causale	CONTRIBUTO ANAC AFFIDAMENTO DIRETTO			
Modalità finan.	Bilancio comunale	Finanz. da FPV		
Imp./Pren. n.	v. allegato	Importo	€. 35,00	Frazionabile in 12 NO

- 9) Di certificare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, così come disciplinato dall'art.4 comma 4 del Regolamento di Contabilità dell'Ente approvato con D.C.C. n.67 del 11.3.2013, con la sottoscrizione del presente atto la regolarità tecnica del presente provvedimento, nonché che lo stesso produce, per quanto di propria conoscenza, effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente, trattandosi di atto impegno di spesa;
- 10) Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D. Lgs. n.267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data emissione fattura	Scadenza di pagamento	Importo
Al momento non definita	Al momento non definita	Non determinato

- 11) Di trasmettere, ai sensi dell'art. 183, comma 7, D. Lgs. n. 267/2000, il presente atto alla Direzione Attività Finanziarie – Governo Societario, affinché sia integrato con il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai fini della sua esecutività;
- 12) Di stabilire che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023 è la Dott.ssa Erminia Bonini, Funzionaria con E. Q. c/o Direzione Welfare Comune di Terni; ; al fine di rendere più facilmente conoscibili i requisiti di professionalità, di seguito è riportato il *link* al *curriculum* pubblicato in Amministrazione Trasparente: [Amministrazione trasparente \ Portale Istituzionale del Comune di Terni](#);
- 13) Di dare atto che dalla documentazione in atti, per la persona sopra designata, non risultano sussistere cause di incompatibilità e di conflitto di interessi in conformità alla disciplina vigente in materia;
- 14) Di dare atto che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di Gara e Contratti”, all'indirizzo [www.comune.terni.it](http://www.comune.terni.it), con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 33/2013.

**La Dirigente**  
Dott.ssa Donatella

Accardo

ALLEGATO 1



## **CONDIZIONI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

**ASSISTENZA DOMICILIARE AI MINORI**

**C.U.P.: F45I2400000005**

## **Art. 1 DEFINIZIONI**

Ai fini della corretta interpretazione del presente capitolato:

- a) per “*Amministrazione Comunale*”, “*Comune*”, “*Ente*”, “*Amministrazione Aggiudicatrice*”, si intende il Comune di Terni, che affida i servizi di cui all’art. 2 del presente Capitolato;
- b) per “*Affidatario*”, “*Ditta Affidataria*”, “*Prestatore di servizi*” e “*Soggetto Affidatario*”, si intende il soggetto al quale vengono affidati i servizi di cui al successivo art. 2;
- c) per “*Direzione Competente*”, si intende la Direzione Welfare del Comune di Terni.

## **Art. 2 OGGETTO DEL SERVIZIO**

Oggetto del presente è l’affidamento a terzi del servizio rivolto a minori e famiglie corrispondenti a:

**– ASSISTENZA DOMICILIARE AI MINORI**

## **Art. 3 DURATA**

Il servizio di ASSISTENZA DOMICILIARE AI MINORI ha scadenza nel mese di settembre 2024, stante il monte ore attuale, ma è condizionato ad eventuali nuove attivazioni e/o rinunce, comunque fino ad esaurimento delle risorse disponibili di cui al successivo art. 4.

## **Art. 4 VALORE STIMATO DEL SERVIZIO**

L’importo stimato dell’affidamento, per il periodo di vigenza contrattuale, è il seguente:

**- € 140.000,00 oltre IVA al 5%, per un totale di € 147.000,00;**

Tale importo è da intendersi comprensivo di tutti i costi diretti e indiretti sostenuti dall’affidatario per lo svolgimento del servizio (quali a titolo meramente esemplificativo, i costi per lo spostamento necessario per il raggiungimento del luogo di svolgimento del servizio, per l’aggiornamento del personale, per lo svolgimento di riunioni di monitoraggio e coordinamento e di riunioni operative con i referenti del Comune, nonché i costi di organizzazione di locali messi a disposizione dal soggetto affidatario stesso per lo svolgimento di attività a favore degli utenti).

Sono compresi, altresì, tutti gli oneri e tutte le prestazioni previste e precisate nelle presenti condizioni di esecuzione del servizio, nessuna esclusa ed eccettuata.

Il corrispettivo si intende fisso, invariabile ed indipendente da qualunque eventualità sopravvenuta o di cui il soggetto aggiudicatario non abbia tenuto conto. Il soggetto affidatario non avrà perciò ragione di pretendere sovrapprezzi ed indennità speciali di nessun genere per l'aumento dei costi o per costi non previsti.

Con tale corrispettivo l'affidatario si intende compensato per qualsiasi onere derivante dalla fornitura di materiali e/o dall'acquisizione di tutti gli eventuali servizi strumentali allo svolgimento delle attività programmate per gli operatori impiegati nel servizio.

Sono escluse revisioni dei prezzi durante tutto il periodo di durata del contratto.

Tale corrispettivo è altresì comprensivo degli oneri della sicurezza a carico del soggetto affidatario.

#### **Art. 5 CARATTERISTICHE E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del Servizio "Assistenza domiciliare Minori" con modalità di esecuzione tramite il rapporto duale, attraverso l'attivazione di interventi socio-educativo-assistenziali attuati tramite un rapporto tra operatore e minore, differenziato in base agli obiettivi del progetto personalizzato (P.P.).

Il servizio è rivolto ai minori dai 6 fino al compimento del 18° anno (ed alle loro famiglie) per i quali dal P.P. si preveda la necessità di un supporto domiciliare finalizzato al perseguimento dell'autonomia personale e sociale degli stessi;

#### **Art. 6 FINALITÀ DEL SERVIZIO**

Il servizio "Assistenza domiciliare Minori" con modalità di esecuzione tramite il sistema duale, persegue le seguenti finalità:

- a) sostenere attraverso l'assistenza a domicilio con un percorso socio-educativo personalizzato nuclei familiari multiproblematici che hanno al loro interno minori a rischio di devianza e/o emarginazione;
- b) attivare e potenziare le capacità della famiglia nel suo processo di acquisizione del ruolo educativo;
- c) promuovere, valorizzare e incrementare le responsabilità genitoriali nei doveri di cura, educazione ed istruzione dei figli;
- d) promuovere un'armonica crescita del minore per l'acquisizione di nuove abilità socio-affettive, comportamentali e per la costruzione di un progetto di vita;
- e) aiutare il minore a costruire una rete di interessi e sostenere e incrementare le relazioni dei minori con i pari e con le reti formali e informali nei contesti di vita;
- f) promuovere l'accrescimento delle competenze dei genitori e dei componenti il nucleo familiare attraverso l'utilizzo delle risorse del territorio e la sinergia del lavoro di rete;
- g) promuovere il benessere psicofisico dei minori valorizzando e potenziando le loro capacità, competenze, abilità, attitudini, favorendo l'affermarsi dell'autostima, dell'autoefficacia e dell'auto-efficienza;
- h) promuovere un processo di cambiamento dei nuclei familiari in situazioni di vulnerabilità o di crisi e difficoltà temporanea;
- i) accompagnare la ricostituzione della relazione genitore/i-figlio/i dopo un periodo medio-lungo di separazione.

#### **Art. 7 DESTINATARI DEL SERVIZIO**

I destinatari del servizio di educativa-domiciliare territoriale sono i minori e le loro famiglie in situazioni di temporanea difficoltà residenti nel Comune di Terni e in carico ai Servizi Sociali territoriali dell'Ente.

Per minori si intendono tutti i soggetti appartenenti ai nuclei familiari, come sopra definiti, di età compresa tra i 6 anni e i 18 anni. Potrà essere prevista l'attivazione del servizio anche in favore di neonati/lattanti/bambini di età compresa tra gli 0 anni e i 6 anni, previo mandato dell'A.G. competente ed in base ad obiettivi specifici, articolati sia nel PEP che nella scheda di attivazione

## **Art. 8 PRESTAZIONI RICHIESTE**

Il servizio di educativa-domiciliare territoriale si realizza:

- a) presso la residenza/il domicilio del nucleo familiare;
- b) presso le sedi educative, formative, aggregative presenti sul territorio di residenza/domicilio del nucleo familiare;
- c) presso contesti sociali informali, ludici, formativi, sportivi, aggregativi.

Il servizio di educativa-domiciliare territoriale si inserisce nel progetto complessivo di aiuto al nucleo familiare e si caratterizza per la sua flessibilità progettuale ed operativa.

La durata dell'intervento, da definire periodicamente, deriva dalla valutazione dei bisogni e degli obiettivi stabiliti nel PEP che descrive, sostanzia e legittima l'intervento degli operatori a favore del/i minore/i loro assegnato/i.

Le prestazioni richieste sono le seguenti:

- a) sostegno alla genitorialità;
- b) osservazione;
- c) sostegno e cura del/i minore/i ad un sano sviluppo evolutivo;
- d) attivazione delle risorse della famiglia;
- e) attivazione delle reti parentali e amicali;
- f) attivazione delle reti comunitarie;
- g) sostegno nelle attività quotidiane (aiuto compiti, accompagnamento alle attività scolastiche, sportive, ecc, inclusione nelle attività socializzanti...)
- h) accompagnamento del/i minore/i presso spazi aggregativi, culturali e socio-ricreativi da e verso gli stessi da parte dell'operatore a piedi o con l'ausilio di mezzi di trasporto;
- i) partecipazione ad attività esperienziali (cinema, piscina,...).

Il servizio di educativa-domiciliare territoriale prevede attività dirette con l'utenza e attività indirette (momenti di programmazione, verifica, coordinamento e supervisione).

## **Art. 9 METODOLOGIA, PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO**

La metodologia individuata si basa sull'approccio sistemico-relazionale e prevede una continua integrazione tra il progetto di presa in carico del nucleo familiare, il progetto educativo personalizzato e l'intervento di educativa-domiciliare territoriale in un'ottica di condivisione dei risultati attesi, delle strategie educative da attivare, della circolarità dei processi comunicativi.

Si riportano di seguito le azioni rispettivamente di competenza della Direzione Welfare del Comune di Terni e della Ditta Aggiudicataria.

Alla Direzione Welfare spetta:

- a) l'elaborazione del PEP;
- b) l'elaborazione e compilazione della "scheda di attivazione";
- c) il monitoraggio del servizio, semestrale o quando se ne ravvisi la necessità, sia con verifiche con la Ditta Aggiudicataria, sia con verifiche presso le famiglie fruitrici del servizio, prevedendo anche incontri congiunti;
- d) la verifica del raggiungimento degli obiettivi indicati dal PEP e l'eventuale rimodulazione in itinere.

Alla Ditta Aggiudicataria compete:

- a) individuare e comunicare in forma scritta, entro cinque giorni dalla richiesta di attivazione, i nominativi degli operatori che svolgeranno il servizio con annesso monte ore dedicato coerentemente a quanto richiesto dal Comune;
- b) prevedere un incontro di presentazione tra la Ditta Aggiudicataria e la Direzione Welfare e la famiglia;
- c) avviare gli interventi nelle date e con le modalità concordate con i Servizi Sociali territoriali;

- d) predisporre una relazione di osservazione a conclusione del primo mese dalla data di avvio dell'intervento focalizzando l'attenzione su: ambiente familiare (spazi, igiene, alimentazione, condizioni di vita...), presenza dei genitori e organizzazione familiare, relazioni familiari, relazioni sociali (reti sociali, scuola, relazioni con i pari, attività extrascolastiche, possibili interessi).

Il monte ore assegnato al singolo operatore, oltre all'intervento diretto, comprende le seguenti attività:

- a) predisposizione del progetto d'intervento socio-educativo;
- b) incontri di programmazione;
- c) predisposizione delle relazioni di verifica (in base a quanto richiesto dal Servizio Sociale territoriale e/o al mandato dell'A.G. competente);
- d) partecipazione alle riunioni di coordinamento e verifica.

#### **Art. 10 FORME E STRUMENTI DI MONITORAGGIO DEL SERVIZIO**

Il monitoraggio del servizio è volto alla verifica del raggiungimento degli obiettivi indicati nei P.P. dei minori e al rispetto delle procedure indicate nel presente capitolato. Sono previste attività di monitoraggio sia attraverso riunioni tecniche con la Ditta Aggiudicataria, sia con verifiche individuali con i minori fruitori del servizio e le loro famiglie, sia attraverso incontri congiunti.

L'Amministrazione effettua il monitoraggio della qualità e il controllo sulla corretta esecuzione attraverso le proprie strutture interne di equipe di coordinamento. La Ditta deve corrispondere alle richieste dell'Amministrazione nei tempi da questa comunicati e in ogni caso nel tempo massimo di 15 giorni.

Il Comune e l'Aggiudicatario collaborano nel monitoraggio e nella valutazione della qualità del servizio prestato.

#### **La Ditta Aggiudicataria garantisce inoltre che:**

- a) la documentazione richiesta dal presente capitolato sia debitamente elaborata e compilata nei tempi ivi previsti nonché, conservata e disponibile per essere visionata nel corso delle riunioni di coordinamento ogni qualvolta si renda necessario;
- b) la redazione della relazione conclusiva del Servizio "Assistenza domiciliare Minori".

#### **Art. 11 FIGURE PROFESSIONALI PREVISTE, QUALIFICA DEL PERSONALE E SOSTITUZIONI**

##### **La Ditta Aggiudicataria garantisce:**

- a) che gli operatori siano individuati con adeguata e specifica formazione ed in particolare esperti in materia di infanzia ed adolescenza e in attività di animazione sociale.
- b) la continuità dell'impiego, secondo le reali possibilità organizzative, del medesimo personale per tutta la durata dell'appalto. In caso di assenza dal servizio dei propri operatori, la Ditta Aggiudicataria è tenuta ad informare tempestivamente la Direzione competente e a prevederne la sostituzione con personale di pari qualifica.

#### **Art. 12 TIROCINI, STAGE**

Nelle attività previste dal presente capitolato, ove possibile, la Direzione e la Ditta potranno avvalersi della collaborazione (integrativa e non sostitutiva delle prestazioni garantite dagli operatori) del volontariato. La proposta d'inserimento dei volontari dovrà avvenire tramite richiesta scritta e dovrà essere predisposto un apposito foglio firme che ne attesti la presenza.

Per volontari si intendono:

- a) tirocinanti universitari selezionati dalla Ditta Aggiudicataria;
- b) volontari di Servizio Civile Nazionale;

La Ditta Aggiudicataria garantisce il coinvolgimento delle risorse formali ed informali comunitarie al fine di incrementare le opportunità di crescita e confronto dei minori cui è rivolto il servizio.

Il Direzione si impegna a:

- a) concordare con la Ditta Aggiudicataria l'inserimento dei volontari;
- b) programmare momenti di valutazione, monitoraggio e verifica in itinere dei programmi di volontariato, tirocini e stage.

### Art. 13 DOCUMENTAZIONE

L'attività di documentazione e comunicazione è trasversale a tutte le fasi di collaborazione tra Ditta Aggiudicataria e Comune di Terni previste dal presente capitolato.

La Direzione elabora i seguenti moduli:

- a) modello di scheda di attivazione del servizio;
- b) modello di verbale delle riunioni di coordinamento indette dal Comune;

La Ditta Aggiudicataria è tenuta ad elaborare in formato cartaceo ed elettronico e mette a disposizione del Comune i seguenti documenti nei termini, contenuti e tempi previsti nello schema sottostante:

DENOMINAZIONE DEL DOCUMENTO	CONTENUTI	TEMPI
a) <b>Scheda progetto d'intervento personalizzato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sintesi dell'attività di osservazione;</li> <li>- obiettivi generali, obiettivi specifici intermedi/ fattori ambientali facilitanti con lo scopo di rendere appropriate azioni; le azioni predisposte per il raggiungimento degli obiettivi anzidetti, i tempi e gli indicatori che dovranno essere utilizzati per le verifiche.</li> <li>- aggiornamento sull'andamento del progetto e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati</li> <li>- descrizione delle criticità e risorse emerse</li> <li>- riprogrammazione delle attività qualora prevista</li> <li>- descrizione degli esiti finali del progetto personalizzato d'intervento in termini di capacità/performance con indicazione dei facilitatori/barriere di cui tener conto.</li> </ul>	<p>Entro 4 settimane dall'inizio dell'intervento;</p> <p>Aggiornamento ogni 3 mesi</p> <p>Alla conclusione dell'intervento</p>
b) <b>Piano di sostegno al piccolo gruppo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Relazione sull'andamento del piccolo gruppo e le sue dinamiche</li> <li>- Aggiornamento sull'andamento del progetto e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati</li> <li>- descrizione delle criticità e risorse emerse</li> <li>- riprogrammazione delle attività qualora prevista</li> <li>- descrizione dei risultati finali raggiunti</li> </ul>	<p>Entro 4 settimane dall'inizio dell'intervento;</p> <p>Aggiornamento ogni 6 mesi</p> <p>Al termine del servizio</p>

	dal piccolo gruppo in termini di capacità di adattamento, di problem solving, di autonomia	
<b>c) Piano di sostegno al contesto (Context Support Plan)</b>	<p>Relazione con la descrizione dei seguenti punti: lavoro sulla rete sociale; focalizzazione sulle reti; minore percepito non solo al centro ma come snodo attivo e partecipativo della rete sociale; aumento e intensificazione delle connessioni;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aggiornamento sull'andamento del progetto e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati;</li> <li>-descrizione delle criticità e risorse emerse;</li> <li>-riprogrammazione delle attività qualora prevista;</li> <li>- descrizione dei risultati finali raggiunti dal contesto in termini di capacità inclusiva e che indichi le azioni che hanno reso possibile il miglioramento della qualità di vita di tutti e la costituzione di una comunità per tutti;</li> </ul>	<p>Entro 4 settimane dall'inizio del Servizio;</p> <p>Aggiornamento ogni 6 mesi</p> <p>Al termine del servizio</p>
<b>d) Verbali delle riunioni interne, non indette dal Comune, di aggiornamento e di quelle con gli altri soggetti della rete.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- motivazione della riunione;</li> <li>- luogo, data, orario e soggetti presenti;</li> <li>- argomenti all'ordine del giorno;</li> <li>- azioni ed appuntamenti concordati;</li> </ul>	Entro dieci giorni dalla riunione verbalizzata;
<b>e) Documentazione giornaliera</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- presenze e firme degli operatori;</li> <li>- mese ed anno di riferimento;</li> <li>- nominativo dell'utenza;</li> <li>- descrizione attività nelle ore di servizio;</li> </ul>	Compilazione giornaliera;

#### **Art. 14 FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

L'affidatario dovrà emettere fatture elettroniche, ai sensi della normativa vigente, a cadenza mensile, unitamente ai documenti giustificativi del servizio prestato.

Il pagamento dei corrispettivi avverrà previa verifica della regolare esecuzione delle prestazioni poste in liquidazione.

Sarà cura della Direzione competente inviare all'affidatario tutte le informazioni necessarie alla emissione della fattura elettronica.

L'eventuale ritardo nel pagamento delle fatture non può essere invocato dall'Aggiudicatario come valido motivo per la risoluzione del contratto o per la sospensione del servizio erogato.

Dai corrispettivi dovuti possono essere detratti gli importi delle pene pecuniarie applicate per inadempienza a carico della Ditta aggiudicataria e da quant'altro dovesse essere dalla stessa dovuto.



### **Art. 15 GARANZIA DEFINITIVA**

Il soggetto gestore dovrà prestare, nei modi previsti dalla vigente normativa, una cauzione definitiva ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 117 del D.lgs. 36/2023, per una somma pari al 10% dell'importo contrattuale, per ciascun lotto, che verrà depositata o costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, a norma di legge.

Tale cauzione, che verrà resa solo al termine del contratto, è prestata a garanzia di ogni adempimento del soggetto gestore assunto con la sottoscrizione del contratto, con facoltà di rivalsa del Comune per ogni e qualsiasi inadempienza contrattuale, nonché per danni di qualsiasi natura provocati per effetto della prestazione.

La fideiussione bancaria od assicurativa dovrà essere redatta in conformità allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018 n. 31.

La garanzia relativa alla cauzione definitiva dovrà avere validità pari alla durata del contratto stipulato per l'esecuzione del servizio

Ove non esistano contestazioni formali fra le parti, la cauzione prestata sarà svincolata alla conclusione del rapporto dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio.

Nel caso in cui il deposito cauzionale subisse riduzioni a seguito di incameramento parziale di somme da parte del Comune, il soggetto gestore dovrà provvedere al reintegro entro 15 giorni.

### **Art. 16 COPERTURE ASSICURATIVE E RESPONSABILITÀ**

E' obbligo del soggetto aggiudicatario adottare, nella realizzazione delle attività del progetto, tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operatori, dei beneficiari e di chiunque fruisca delle strutture di accoglienza. Il soggetto gestore risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune di Terni, salvo l'intervento in favore del soggetto gestore da parte della Società Assicuratrice.

Il soggetto gestore provvede alla copertura assicurativa dei propri operatori. Tale copertura dovrà prevedere in particolare la rifusione anche dei danni che possano derivare a terzi per negligenze o responsabilità del personale che presti servizio a qualsiasi titolo nella struttura.

La polizza assicurativa RCT/RCO, obbligatoriamente stipulata con una primaria compagnia di assicurazione, dovrà esplicitamente indicare che il Comune è considerato "terzo" a tutti gli effetti.

Il predetto contratto assicurativo dovrà prevedere la copertura dei danni alle cose di terzi in consegna e custodia all'assicurato a qualsiasi titolo o destinazione. Dovranno essere, altresì, compresi in garanzia tutti i danni riconducibili ai servizi richiesti dal presente affidamento.

Dovranno essere pure inseriti in garanzia tutti i danni derivanti da comportamenti anche omissivi del proprio personale, per tutte le attività ed i servizi in gestione.

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale dipendente del soggetto gestore durante l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo al gestore.

La polizza dovrà avere massimali almeno pari a quelli stipulati dal Comune per servizi analoghi (intendendo come analoghi i servizi alla persona) per ogni sinistro, per ogni persona deceduta o che abbia subito lesioni personali e per danni a cose o ad animali anche se appartenenti a più persone.

Detta polizza sarà inviata all'Amministrazione prima dell'inizio del servizio fornito.

Il gestore, nell'ambito del principio generale di cooperazione, ha la responsabilità di provvedere a segnalare all'Amministrazione ogni problema sorto nell'espletamento del servizio, con particolare riferimento a quanto possa riuscire di ostacolo al conseguimento delle finalità e degli obiettivi generali e specifici del servizio; in tale quadro il gestore è tenuto a prestare la propria fattiva collaborazione per la rapida soluzione dei problemi segnalati.

### **Art. 17 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il soggetto affidatario assume gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, e ss.mm.ii; dovrà altresì comunicare all'Amministrazione comunale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3 comma 1 della legge 136/2010 e ss.mm.ii. entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità ed il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega, sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente articolo sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art.21 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445.

L'Amministrazione Comunale non eseguirà alcun pagamento a favore dell'aggiudicatario in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza i termini di pagamento si intendono sospesi.

#### **Art. 18 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

L'affidatario è tenuto all'osservanza del D. Lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di privacy e di trattamento dei dati personali.

In ogni caso l'aggiudicatario si impegna espressamente a non effettuare operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Amministrazione competente, senza il preventivo assenso della stessa, non rientrando tali operazioni tra quelle affidate.

Oltre alle responsabilità penali contemplate ai sensi del D. Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii., l'affidatario è comunque tenuto al risarcimento del danno eventualmente provocato agli interessati o all'Amministrazione Comunale in violazione della normativa richiamata.

Dal canto suo la Stazione Appaltante informa fin d'ora l'affidatario che tratterà i dati contenuti o derivanti dal presente atto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'adempimento e assolvimento degli obblighi previsti dalla norma in materia.

#### **Art. 19 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (RIF. D.LGS. N. 81/2008)**

Il soggetto affidatario è tenuto ad assicurare che lo svolgimento del servizio avvenga nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per quanto disposto anche dal "Nuovo Testo Unico sulla Sicurezza" D.lgs. 81/2008, e successive modifiche.

Sarà tenuto a:

- redigere il documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro;
- predisporre il "Piano di emergenza";
- provvedere all'informazione e alla formazione di tutti gli lavoratori/operatori impiegati nel servizio programmato, per quanto riguarda gli specifici rischi rilevati nell'attività e dotare (se necessario) il personale dei dispositivi di protezione individuali necessari a svolgere in sicurezza il servizio affidato;
- organizzare la gestione delle emergenze e provvedere alle nomine ed alla relativa formazione dei responsabili e degli addetti alle emergenze;
- provvedere alle nomine dei responsabili dell'osservanza del divieto di fumo;
- rispettare le norme indicate nel titolo VI art. 43 del D.lgs. 81/2008 e successive modifiche in materia di gestione delle emergenze;
- designare, prima della stipula del contratto, i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro come specificato nell'art 18 comma b) del D.lgs 81/2008 e successive modifiche, nonché aver provveduto all'idonea formazione;

- assumere ogni responsabilità ed onere nei confronti del Comune per danni derivanti dalla mancata adozione dei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone coinvolte e degli strumenti utilizzati nella erogazione del servizio;
- indicare al Comune il nome del Datore di Lavoro, del Medico competente (qualora ci sia stata necessità di nomina), nonché del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione oltre al nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza.

Tutta la documentazione comprovante l'attuazione della sicurezza dovrà essere tenuta a disposizione sia dell'Amministrazione Comunale che delle autorità preposte (es. ASL) presso la sede della struttura. Copia del Documento di Valutazione dei Rischi e del Piano di Emergenza dovranno essere trasmessi all'Amministrazione Comunale entro 4 mesi dall'aggiudicazione.

Nessun onere aggiuntivo sarà previsto a carico dell'Amministrazione Comunale per gli obblighi di cui al presente articolo.

Qualunque iniziativa concernente il miglioramento della sicurezza o che abbia rilievo in tale ambito dovrà essere comunicata al Comune di Terni che provvederà ad inoltrarla al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione incaricato.

Il Comune si riserva di verificare, anche con ispezioni, il rispetto delle norme di tutela della salute e sicurezza nel luogo di lavoro dove si svolgerà l'attività. In caso di accertata inadempienza, non sanabile, si riserva di risolvere il contratto o intraprendere azioni coercitive.

#### **Art. 20 STIPULA DEL CONTRATTO**

A norma dell'art. 18, comma 2 del D.lgs n. 36/2023 il contratto verrà firmato entro 60 giorni dalla efficacia dell'aggiudicazione.

Prima della stipula del contratto, l'operatore economico affidatario deve dare dimostrazione di aver costituito il deposito della garanzia definitiva in conformità a quanto previsto dall'art. 117 del D.lgs 36/2023, pari al 10% dell'importo contrattuale.

La garanzia deve avere una validità corrispondente alla durata del contratto e, ad ogni modo sino a quando ne venga disposto lo svincolo dalla stazione appaltante. La garanzia dovrà inoltre essere reintegrata qualora durante l'esecuzione del contratto l'Amministrazione dovesse avvalersene.

Ai fini della stipula del contratto, l'operatore economico affidatario è tenuto, a pena di decadenza dall'affidamento, ad ottemperare agli adempimenti sotto riportati, in conformità alle richieste che gli perverranno dalla stazione appaltante e nel rispetto della tempistica assegnata.

Nello specifico l'affidatario dovrà:

- produrre la garanzia definitiva in conformità alle modalità di cui all'art. 8 del presente atto;
- produrre la polizza assicurativa di cui all'art. 9 del presente atto;
- esibire, qualora l'affidamento fosse disposta a favore di una A.T.I. (non costituita), la scrittura privata autenticata prevista dall'art. 68, comma 6 del D.lgs 36/2023;
- sottoscrivere il contratto entro i termini che verranno resi noti dalla stazione appaltante nella consapevolezza che, in caso di inottemperanza, l'Amministrazione si riserva di disporre la decadenza, l'escussione della garanzia provvisoria e l'affidamento del servizio al concorrente che segue in graduatoria.

#### **Art. 21 MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore se non è disposta dal responsabile dell'esecuzione e preventivamente autorizzata dal responsabile del procedimento. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il R.U.P. lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente.

Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, si rinvia alla disciplina di cui all'art. 120 del D. lgs 36/2023.

## **Art. 22 ESECUZIONE ANTICIPATA DELLA PRESTAZIONE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

Il R.U.P. può autorizzare l'esecuzione anticipata della prestazione oggetto del servizio anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui all'articolo 9 e dopo che l'affidamento sia divenuta efficace. Il responsabile del procedimento autorizza con proprio atto l'esecuzione anticipata con apposito provvedimento nel quale vengono indicati in concreto i motivi che la giustificano.

## **Art. 23 ATTIVITÀ DI CONTROLLO**

Il Comune di Terni, attraverso il responsabile del procedimento, il responsabile dell'esecuzione o altro personale a ciò dedicato, allo scopo di accertarsi della diligente e puntuale realizzazione delle attività oggetto del servizio, si riserva il diritto di compiere ogni ispezione e controllo che ritenga, a suo insindacabile giudizio, opportuna per il monitoraggio complessivo del livello qualitativo e del rispetto delle prescrizioni indicate nel contratto. Eventuali violazioni da parte del soggetto gestore accertate dal Comune di Terni potranno comportare l'applicazione delle penali di cui all'art. 18 e, nei casi previsti dall'art. 19, la risoluzione del contratto.

Indipendentemente dall'applicazione della penale, l'affidatario dovrà obbligatoriamente provvedere ad effettuare a regola d'arte le attività contestate. Le penali dovranno essere formalmente notificate al soggetto gestore e potranno essere decurtate dai corrispettivi ancora da pagare o dal deposito cauzionale di cui all'art. 8.

In relazione alle attività contrattuali previste, il soggetto attuatore definisce gli indicatori di qualità e garantisce il regolare flusso di informazioni all'A.C. con carattere di:

- a) **continuità** (rilevazione di flussi di informazione sulla realizzazione delle attività del progetto mediante connessioni informatiche);
- b) **periodicità**, con rilevazione del grado di soddisfazione dei beneficiari ospitati nel progetto attraverso un sintetico questionario, concordato con l'A.C., da sottoporre alle persone accolte;
- c) **occasionalità**, con rilevazione o acquisizione da parte della A.C. di informazioni o dati a seguito di segnalazioni ricevute da parte di altri enti o da soggetti pubblici o privati. I dati richiesti dall'A.C. al soggetto attuatore nell'ambito della suddetta tipologia di controllo dovranno essere forniti entro gg. 3 dalla ricezione della richiesta.

## **Art. 24 CONTESTAZIONI**

Ove l'Amministrazione riscontrasse inadempienze degli obblighi assunti ovvero violazioni delle disposizioni contenute nel presente atto, provvederà alla formale contestazione per iscritto (diffida) con descrizione analitica e motivata delle contestazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate, mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata al legale rappresentante del soggetto gestore. Questi potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della contestazione o comunque entro il termine stabilito nella diffida.

## **Art. 25 PENALITÀ**

Ove ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione le controdeduzioni di cui al precedente articolo risultassero irrilevanti o non pervenissero entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della contestazione o comunque entro l'eventuale termine stabilito nella diffida, nei confronti del soggetto affidatario saranno applicate le seguenti penalità:

- 1) in caso di mancata effettuazione del servizio, totale o parziale, tale da costringere l'amministrazione a provvedere in altro modo, verrà applicata una penale pari al 50% dell'importo giornaliero relativo al servizio non effettuato, oltre all'addebito degli oneri

connessi all'affidamento del servizio non eseguito ad altra impresa idonea, anche a prezzo superiore, in considerazione della facoltà dell'Amministrazione di procedere, a spese della Ditta inadempiente, all'esecuzione d'ufficio, totale o parziale, dei mancati servizi oggetto dell'affidamento;

- 2) per ogni violazione di impegni assunti in sede di procedura di gara o per violazioni di norme di legge, in ragione della gravità dell'infrazione, in termini di prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, e delle ripercussioni sulla qualità e sicurezza del servizio fino al massimo del 10% del corrispettivo mensile;
- 3) Ogni qualvolta venga negato l'accesso agli incaricati dell'Amministrazione ad eseguire i controlli di conformità o non venga fornita dal personale del soggetto attuatore la necessaria collaborazione durante i controlli, verrà applicata una penale pari a € 3.000,00 (tremila).

Gli importi addebitati a titolo di penale o per il risarcimento di danni e spese saranno recuperati mediante trattenuta sulle fatture in fase di liquidazione ovvero verranno incamerati con detrazione dal deposito cauzionale costituito a garanzia dell'esatto adempimento del contratto.

Il Comune si riserva in ogni caso tutte le azioni a tutela dei propri interessi anche attraverso l'immediata escussione della polizza fideiussoria.

### **Art. 26 SOSPENSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

In materia di sospensione contrattuale, si applica, per quanto compatibile, l'art. 121 del D.lgs n. 36/2023.

In materia di risoluzione contrattuale, il Comune di Terni si riserva la facoltà di risolvere il contratto per gravi inadempimenti agli obblighi contrattuali debitamente contestati per via formale al soggetto gestore. Qualora il soggetto attuatore non adempia a quanto richiesto dall'ente titolare del progetto, il contratto si intenderà risolto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, salvo il diritto al risarcimento del danno. Tale risoluzione verrà formalmente dichiarata con apposito provvedimento amministrativo motivato e comunicato al soggetto affidatario.

Si procederà alla risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:

- a) fallimento del soggetto attuatore;
- b) sovrapposizione di finanziamenti per gli interventi oggetto del contratto (divieto di accettare a qualunque titolo denaro dall'utenza);
- c) utilizzo improprio di qualsivoglia notizia o dato di cui l'affidatario sia venuto a conoscenza nell'esercizio dei compiti affidati;
- d) inosservanza del divieto di cessione del contratto;
- e) violazione dei diritti degli utenti;
- f) mancato utilizzo degli strumenti di pagamento che consentano la piena tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 L. 136/2010, così come modificato dalla L. 217/2010;
- g) mancato reintegro della cauzione definitiva entro i termini di cui all'art. 8;
- h) mancato assolvimento degli oneri previdenziali, assicurativi e di sicurezza previsti dalla normativa vigente in materia;
- i) mancato rispetto del C.C.N.L. di categoria, con riferimento, in particolare, ai minimi retributivi da corrispondere al personale utilizzato per il servizio;
- j) nelle altre ipotesi previste dalla legge;

In tutti i casi di risoluzione del contratto il soggetto gestore non avrà nulla a pretendere da questa Pubblica Amministrazione per l'interruzione anticipata delle attività e allo stesso sarà trasferito l'importo dovuto esclusivamente per le attività realizzate sino al giorno della disposta risoluzione.

Qualora si addivenga alla risoluzione contrattuale per le motivazioni sopra riportate, il soggetto gestore, oltre all'immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, conseguenti all'interruzione anticipata del rapporto contrattuale.

L'affidamento dovrà avvenire alle medesime condizioni di cui al contratto originario. Ogni maggiore costo derivante dallo svolgimento di attività da parte di altri soggetti, comprese le eventuali spese per atti e simili, resterà a carico dell'affidatario, salvo l'eventuale danno ulteriore. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 122 del D.Lgs. 36/2023.

#### **Art. 27 RECESSO**

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto di affidamento nei seguenti casi, previa formale comunicazione al soggetto attuatore con preavviso non inferiore a quindici giorni, senza che da parte dello stesso possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite od in corso di esecuzione:

- per motivi di pubblico interesse o per giusta causa;
- nelle altre ipotesi previste dalla legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 123 del D.lgs 36/2023.

#### **Art. 28 CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO**

E' vietata la cessione del contratto. Fermo il divieto di cedere il contratto, non sono considerate cessioni ai fini della presente procedura di affidamento le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con il Comune.

#### **Art. 29 FORO COMPETENTE**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere fra l'A.C. e il soggetto affidatario relativamente all'osservanza ed all'attuazione degli obblighi contrattuali, il Foro esclusivo competente sarà quello di Terni. Nelle more della definizione della controversia, il soggetto gestore non potrà esimersi dal proseguire l'erogazione delle prestazioni ed assicurare la regolare continuità delle attività progettuali.

#### **Art. 30 NORME DI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti condizioni di esecuzione del servizio, si farà riferimento alle norme del Codice Civile, alla legislazione in materia di appalti di servizi, con particolare riguardo al D. lgs 36/2023.

Il soggetto affidatario è tenuto al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente alla stipula del contratto e durante il rapporto contrattuale.

Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.

**PATTO D'INTEGRITA' PER L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI APPALTO E  
CONCESSIONE DA PARTE DEL COMUNE DI TERNI**

**Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione**

Il presente patto d'integrità costituisce parte integrante della documentazione di gara e stabilisce la reciproca e formale obbligazione del Comune di Terni, in qualità di stazione appaltante, e dei partecipanti alla procedura in oggetto a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto o al fine di distorcerne la corretta esecuzione.

**Art. 2 - Obblighi del concorrente/aggiudicatario**

Il sottoscritto soggetto concorrente/aggiudicatario:

- a) si impegna a denunciare al Prefetto ed all'Autorità Giudiziaria ogni tentativo di concussione, estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altre utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei propri confronti o nei confronti della propria compagine sociale, dei dipendenti o loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione sia, eventualmente, in quella dell'esecuzione. Il Prefetto, sentita l'Autorità Giudiziaria e sulla base delle indicazioni da questa fornite, valuta se informare la stazione appaltante;
- b) dichiara l'assenza di interferenza tra la propria offerta e quelle eventualmente formulate da altri concorrenti nei confronti dei quali sussistano situazioni di controllo o di collegamento formale e/o sostanziale;
- c) dichiara che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara al solo fine di limitare od eludere in alcun modo la concorrenza;
- d) si impegna a rendere noti, su richiesta dell'ente, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli a seguito della gara in oggetto compresi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve superare il "congruo ammontare dovuto per i servizi";
- e) si impegna a far rispettare le disposizioni del presente Patto ai propri eventuali subcontraenti, tramite l'inserimento nei relativi contratti di clausole di contenuto analogo, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al subcontraente di inserire analogo disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte;
- f) si impegna ad inserire nei propri contratti e a far inserire in tutti gli altri subcontratti apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l'obbligo di comunicare i dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione dell'appalto o della concessione. Tali dati sono comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subcontratti. L'obbligo di conferimento dei dati sussiste anche in ordine agli assetti societari e gestionali della filiera delle imprese ed alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata contrattuale.

Si impegna ad inserire in tutti i contratti e subcontratti una clausola risolutiva espressa, nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato esito interdittivo; in tal caso comunica senza ritardo alla Prefettura ed al Comune di Terni l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell'impresa cui le informazioni si riferiscono. Si impegna ad assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l'immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere, imponendo

lo stesso obbligo agli eventuali subcontraenti a qualunque titolo interessati dall'esecuzione del servizio o dell'opera.

Si impegna all'integrale rispetto delle previsioni di cui al presente Patto e dichiara di essere pienamente consapevole del regime sanzionatorio in caso di inadempimento di cui al successivo articolo 4.

### **Art. 3 - Obblighi del Comune di Terni**

Il personale, i collaboratori ed i consulenti del Comune di Terni coinvolti nell'espletamento della gara e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto, condividendo il presente Patto, risultano edotti delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto delle statuizioni ivi previste. In particolare il Comune di Terni, quale amministrazione aggiudicatrice, assume formale impegno a:

- a) Inserire nella documentazione di gara e nel contratto il riferimento al presente Patto, quale documento che dovrà essere obbligatoriamente sottoscritto per accettazione dal concorrente;
- b) Predisporre la documentazione di gara ed il contratto nel rispetto dei principi ispiratori del presente Patto e, nello specifico, prevedere una disciplina quanto più possibile volta a garantire la tutela della legalità e della trasparenza nel rispetto della vigente legislazione;
- c) Assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l'immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere;
- d) Comunicare a tutti i concorrenti i dati più rilevanti riguardanti la gara quali:
  - l'elenco dei concorrenti ed i relativi prezzi;
  - l'elenco delle offerte respinte con la motivazione dell'esclusione e le ragioni specifiche per l'assegnazione del contratto al vincitore con relativa attestazione del rispetto dei criteri di valutazione indicati nel disciplinare di gara o nel capitolato speciale.
- e) Inserire nel contratto la clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. da attivare nei seguenti casi:
  - nei confronti del soggetto aggiudicatario, o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula ed all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 in relazione agli articoli 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2 c.p., 322 c.p., 322-bis, comma 2 c.p., 346-bis, comma 2 c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.;
  - venga accertato che il soggetto aggiudicatario non abbia segnalato alla Prefettura ed all'Autorità Giudiziaria tentativi di concussione nei propri confronti, dei propri organi sociali o dirigenti da parte di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, a carico dei quali sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.;
  - le verifiche antimafia effettuate successivamente alla stipula del contratto abbiano dato esito interdittivo.

### **Art. 4 - Sanzioni**

Il sottoscritto soggetto concorrente/aggiudicatario prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il presente Patto, comunque accertato dal Comune di Terni in qualità di stazione appaltante, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- a) escussione della cauzione di validità dell'offerta;
- b) escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto;
- c) penale da responsabilità per danno arrecato al Comune di Terni, nella misura del 5% del valore del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;



- d) penale da responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura dell'1% del valore del contratto per ogni partecipante, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
- e) esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Terni per n.3 anni;
- f) risoluzione, ex art. 1456 c.c., previo inserimento di apposita clausola risolutiva espressa nel contratto. La risoluzione contrattuale in applicazione del regime sanzionatorio di cui al presente articolo non comporta obblighi di carattere indennitario o risarcitorio a qualsiasi titolo a carico del Comune di Terni e, ove ne ricorra il caso, dell'affidatario o del subcontraente per il cui tramite viene disposta la risoluzione del contratto, fatto salvo il pagamento delle prestazioni eseguite dal soggetto nei cui confronti il contratto è stato risolto.

## **5. Modalità di applicazione delle penali**

Le sanzioni economiche di cui all'art. 4 lettere c) e d) sono determinate e applicate dal Comune di Terni a mezzo determinazione del dirigente competente per materia, su proposta del RUP, ove diverso dal dirigente, nei confronti del soggetto affidatario, nonché, per suo tramite, nei confronti degli eventuali subcontraenti, dandone tempestiva comunicazione alla competente Prefettura. Le penali sono applicate mediante automatica detrazione del relativo importo dalle somme dovute all'impresa (affidatario o subcontraente), in relazione alla prima erogazione utile e in ogni caso nei limiti degli importi contrattualmente dovuti (esclusi quelli trattenuti a titolo di garanzia sulla buona esecuzione del servizio o dell'opera).

Il soggetto che deve applicare la penale dà informazione alla Prefettura, al Comune di Terni ed al dante causa della filiera delle imprese in merito all'esito dell'applicazione della penale stessa; in caso di incapienza totale o parziale delle somme contrattualmente dovute all'impresa nei cui confronti viene applicata la penale, si procederà secondo le disposizioni del codice civile.

Gli importi derivanti dall'applicazione delle penali sono posti a disposizione del Comune di Terni, che potrà disporne per sostenere le spese conseguenti alle violazioni cui si riferiscono le medesime sanzioni, ovvero all'incremento delle misure per la sicurezza antimafia/anticorruzione.

## **Art. 6 - Efficacia del Patto e Foro competente**

Il presente Patto e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara in oggetto. Il Patto viene sottoscritto dal Comune e dal legale rappresentante dell'operatore economico.

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente Patto fra il Comune di Terni ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti saranno deferite all'Autorità Giudiziaria competente. Il presente patto d'integrità deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da ciascun partecipante alla gara.











